

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3744-B</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FAILLA, MACALUSO, LI CAUSI, SPECIALE, PEZZINO, DI LORENZO, DE PASQUALE, DI MAURO LUIGI, GRIMALDI, DI BENEDETTO, CORRAO, BAVETTA, PELLEGRINO, FANALES**

**APPROVATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE, MARINA MERCANTILE, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 13 aprile 1967*

**MODIFICATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 29 aprile 1967 (Stampato n. 2174)*

Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana nella primavera del 1967

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 maggio 1967*

### TESTO

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### ART. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana che avranno luogo nella primavera del 1967.

### TESTO

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

All'onere di lire 250 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

All'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 22 luglio 1966, n. 608, riguardante agevolazioni fiscali per gli olii da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti.

*Identico.*